

Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle

Rep. N. 335/2022

Reg. Concessioni N. 20/22

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE EX ART. 45 BIS COD. NAV.

da parte dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in favore della societa' "PIF Trapani s.r.l." per occupare un'area scoperta di complessivi metri quadrati 604,67 situata nel Comune di Trapani e precisamente nel Piazzale/Banchina Isolella nord del porto di Trapani, allo scopo di mantenere un deposito doganale temporaneo di merci sfuse e/o containerizzate provenienti dall'estero e soggette a controlli doganali prima della loro uscita dal porto.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio (26.05.2022) in Trapani innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorita' sita in Trapani nella Stazione Marittima, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a (X) il (X) il (C.F.: C.F.: X) la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti nato a (X), il

C.F.: giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevita'' "AdSP", "Autorita''" o "Ente";

- da una parte -

- il Sig. C.F. c.F. il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore*, della societa' "PIF Trapani s.r.l." con sede in Trapani, nella Via Ammiraglio Staiti, n. 25, dov'e' domiciliato per la carica, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato 90.000,00 (novantamila/00), codice fiscale, numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Trapani e P. I.V.A.: 02522390810; REA n. TP-177303, pec: piftrapani@pec.it, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dall'attuale statuto societario, chiamata, per brevita', anche "Concessionario",

e il

dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 09.05.2022 come da verbale depositato in copia agli Atti dell'AdSP, chiamata per brevita', anche "Affidatario";

- dall'altra parte.

Detti comparenti, della cui identita' personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

- 1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della legge n.84/94, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Trapani, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;
- 2) il Presidente dell'AdSP e' stato nominato con Decreto n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
- 3) con verbale del 28 febbraio 2019 la Capitaneria di Porto di Trapani ha consegnato, per competenza, all'AdSP per l'adozione dei successivi atti di gestione, il fascicolo completo intestato alla societa' "PIF Trapani s.r.l." riguardante la licenza di concessione demaniale marittima n. 16/2015, scaduta il 30-04-2019, per l'occupazione e l'uso di un'area scoperta della superficie complessiva di metri quadrati 604,67 situata nel Comune di Trapani e precisamente nel Piazzale/Banchina Isolella nord del porto di Trapani, allo scopo di mantenere un deposito doganale temporaneo di merci sfuse e/o containerizzate provenienti dall'estero e soggette a controlli doganali prima della loro uscita dal porto, oggetto del presente rinnovo;
- **4)** con nota prot. AdSP n. 9252 del 19.07.2018 l'Ente ha autorizzato, ex art. 45 bis Cod. Nav., la societa' "PIF Trapani s.r.l." ad affidare in favore della societa'

- "Riccardo Sanges & C. s.r.l.", nell'ambito della predetta licenza di concessione n.16/2015, la gestione del deposito doganale temporaneo di merci sfuse e/o containerizzate, previa acquisizione del nulla osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani rilasciato con nota prot. n.6809/R.U. del 02.05.2018 e del parere favorevole della Capitaneria di Porto di Trapani rilasciato con nota prot. n.13222 in data 08.05.2018;
- 5) con l'istanza del 07.02.2019 la societa' "PIF Trapani s.r.l." ha chiesto all'Ente il rinnovo della concessione demaniale in oggetto;
- 6) in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nell'Albo Pretorio del Comune e della Capitaneria di Porto di Trapani e nel sito web dell'Autorita', ai sensi del Regolamento interno dell'Ente, non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
- 7) nelle more del rinnovo della concessione demaniale n. 16/2015 istruito fino al 31.12.2021, (prot. AdSP n. 6716 del 19.05.2020 e n. 4302 del 09.03.2021), l'Ente ha autorizzato, con decorrenza dal 01.05.2019, la prosecuzione dell'occupazione dell'area per la gestione del predetto deposito doganale da parte della societa' Riccardo Sanges & C. s.r.l.;
- 8) ai sensi dell'art. 199, co.3 lett. b) del D.L. n.34/2020 (convertito con la legge n.77/2020), come modificato dall'art. 5, comma 3-bis del D.L. n.146/2021, convertito, con la legge n. 215 del 17.12.2021, il termine di scadenza della presente concessione e' prorogato fino al 31.12.2023;
- 9) sono state superate le criticita' emerse nel corso del procedimento di rinnovo di cui agli atti del fascicolo d'ufficio;

- **10)** la societa' "PIF Trapani s.r.l." ha avanzato la nuova istanza, ex art. 45 bis Cod. Nav., (prot. AdSP n.4127 del 05.03.2021), in favore della societa' "Riccardo Sanges & C. s.r.l.";
- **11)** e' stata prodotta sia dalla societa' "PIF Trapani s.r.l.", sia dalla societa' "Riccardo Sanges & C. s.r.l." tutta la documentazione necessaria per il rilascio del presente atto;
- **12)** il concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 18.000,00 a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione demaniale marittima a mezzo di polizza fidejussoria per cauzioni n. 2186500812642 (rinumerata col n. 41853/096/782167134) e dell'appendice di variazione n. 1 rilasciata in data 21.05.2021 dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
- **13)** in data 20.12.2021 e' stato acquisito il parere favorevole (n. 37/2021) del Comitato di Gestione dell'Ente, che seppur non materialmente allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **14)** con nota prot. AdSP n. 6504 del 19.04.2021 l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' Riccardo Sanges & C. s.r.l., ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;
- 15) con nota prot. AdSP n.6819 del 22.04.2021 l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' PIF Trapani s.r.l., ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i., richiesta rinnovata con nota prot. AdSP n. 586 del 14.01.2022 a seguito dell'intervenuta variazione dell'amministratore unico/legale rappresentante della stessa societa' e che e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 dello stesso d.lgs n.159/2011;

16) l'Ufficio competente dell'AdSP con nota prot. n. 1073 del 20.01.2022 ha comunicato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rinnovo della suddetta licenza di concessione n.16/2015;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m.i.;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento per l'esecuzione;
VISTO il Regolamento interno dell'AdSP d'uso delle aree demaniali marittime;
VISTO il D.M. n.282 in data 13 luglio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

VISTO l'articolo 45 bis del Codice della Navigazione;

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, concede alla societa' "PIF Trapani s.r.l.", come in comparenza rappresentata che accetta senza riserva alcuna, l'occupazione e l'uso di un'area scoperta della superficie complessiva di metri quadrati 604,67 situata nel Comune di Trapani e precisamente nel Piazzale/Banchina Isolella nord del porto di Trapani, allo scopo di mantenere un deposito doganale temporaneo di merci sfuse e/o containerizzate provenienti dall'estero e soggette a controlli doganali prima della loro uscita dal

porto, meglio individuata nelle planimetrie allegate al presente atto sotto **le lettere** "A" e "B".

Con il presente atto si rinnova la licenza di cui in premessa.

Contestualmente con il presente atto si autorizza la societa' "PIF Trapani s.r.l." come sopra rappresentata e che accetta senza riserva alcuna, ad affidare, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, alla societa' "Riccardo Sanges & C. s.r.l." come in comparenza rappresentata e che accetta senza riserva alcuna, la gestione dell'attivita' oggetto della presente concessione demaniale marittima intestata alla societa' "PIF Trapani s.r.l.".

L'autorizzazione e' regolata alle seguenti condizioni:

- a) La presente autorizzazione ha validita' per la durata della concessione oggetto di rinnovo;
- b) La societa' "Riccardo Sanges & C. s.r.l." affidataria si obbliga, pena la revoca della presente autorizzazione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

La societa' affidataria e' obbligata, altresi', al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali e di sicurezza del lavoro ed a comunicare all'AdSP ogni variazione dell'assetto societario ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

c) L'AdSP si intende manlevata da qualsiasi azione, molestia o danno che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente autorizzazione, nonche' da ogni eventuale danno, dipendente da eventi calamitosi di qualsiasi tipo, che possa essere arrecato a persone e o alle opere;

- d) L'autorizzazione e' subordinata al rispetto di tutte le clausole e condizioni riportate nella concessione demaniale oggetto del presente atto, non esimendo la societa' affidataria dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, etc. da rilasciarsi da parte di altre pubbliche amministrazioni, nella misura incui si applicano alla fattispecie in oggetto;
- e) Sono a carico della societa' "PIF Trapani s.r.l." e della societa' "Riccardo Sanges & C. s.r.l." tutte le imposte derivanti dal presente atto. Le societa' sono obbligate in solido a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dall'Agenzia delle Entrate dipendenti dall'atto in oggetto;
- f) L'autorizzazione non comporta variazioni economiche rispetto quelle previste nella presente concessione demaniale e non comporta, altresi', modifiche dei rapporti e degli obblighi tra l'AdSP ed il concessionario, la societa' "PIF Trapani s.r.l.," cosi' come indicati nel presente atto.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' la durata di mesi 32 (trentadue) a decorrere dal 1 maggio 2019 con scadenza il 31 dicembre 2021, con contestuale proroga di 24 mesi fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n.77/2020 e dell'art. 5, comma 3-bis del D.L. n.146/2021, convertito, con modificazioni, con la legge n.215 del 17/12/2021 sopracitati, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di l'importo complessivo provvisorio di 32.040,97 canone euro (trentaduemilaequaranta,97, di cui euro 460,36 (quattrocentosessanta,36) a titolo di rateo canone per l'anno 2019 (periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019), euro 3.307,74 (tremilatrecentosette,74) a titolo di canone per l'anno 2019 (periodo dal 01.05.2019 al 31.12.2019), euro 6.034,12 (seimilatrentaquattro,12) a titolo di canone relativo all'anno 2020, euro 7.039,81 (settemilatrentanove,81) a titolo di canone relativo all'anno 2021, euro 7.599,47 (settemilacinquecentonovantanove,47) a titolo di canone relativo all'anno 2022 ed 7.599,47 euro (settemilacinquecentonovantanove,47) a titolo di canone provvisorio relativo all'anno 2023.

Si da' atto che il concessionario ha corrisposto i canoni demaniali marittimi relativi al periodo dal 01 maggio 2019 al 31 dicembre 2022, come da ricevute di pagamento dell'AdSP n. 3021 del 24.07.2020, n. 517 del 12.02.2021, n. 2837 del 01.07.2021 e n. 831 del 01.03.2022.

Per l'anno 2023, il canone demaniale annuo dovra' essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'AdSP.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 01.01-2023, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potra' dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita' dell'AdSP adottate ne periodo di validita' del presente atto.

Art. 4) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario manleva in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potra' richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attivita'.

Il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorita' ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della societa' ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, il concessionario e' obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta.

La presente licenza e' peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorita' di Sistema Portuale revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;

- il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario e' obbligato ad utilizzare i beni demaniali marittimi oggetto del presente atto esclusivamente per gli scopi autorizzati;
- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovra' arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell'AdSP, in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi;
- il concessionario e' obbligato a delimitare l'area scoperta in concessione mediante una striscia a terra colorata e ben visibile;
- i costi connessi alle varie utenze (luce, acqua, gas, telefono, etc.) sono a totale carico del concessionario;

- il concessionario e' tenuto, inoltre, a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali, nonché per i servizi di illuminazione ed idrico, secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dal soggetto/Autorita' competente;
- sia il concessionario che il soggetto affidatario, ex art. 45 bis Cod. Nav., hanno l'obbligo di rinnovare, qualora previsto dalla legge, i pareri, i permessi, le autorizzazioni, certificazioni e/o nulla osta acquisiti dall'AdSP nel corso del procedimento istruttorio;
- il concessionario dovra' provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, previa comunicazione e/o richiesta scritta, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorita' e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorita' ha comunque facolta' di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorita' vi provvedera' d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo dello stesso concessionario di pagare le spese eccedenti e fatta salva comunque la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- il concessionario si impegna a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;

- il concessionario si obbliga a rimettere in pristino stato, a propria cura e spese, l'area assentita in concessione, rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dallo stesso eseguite, a semplice richiesta dell'Autorita' ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, etc, e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nell'area oggetto di concessione;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente che del nuovo Piano Regolatore del Porto di Trapani, in corso di autorizzazione e/o approvazione, i beni demaniali concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa/materiale a semplice richiesta dell' Ente, senza nulla a pretendere nei confronti dell'AdSP;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro D. L.gs.vo n.81/2008 e s.m.i.);
- il concessionario si obbliga a consegnare all'AdSP, ai fini degli adempimenti S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo), entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il modello di domanda di concessione D1 relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, generato dall'applicativo Do.Ri., riportante al pie' di pagina ID numerico e il codice alfanumerico, nonché il file xml del Mod.1 su supporto rigido unitamente ai rilievi planimetrici in formato dwg, mediante l'utilizzo del citato applicativo (Do.Ri.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;

- il concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'eventuale realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, idrico, etc.) in conformita' alle regole dell'arte e alla specifica normativa vigente in materia;
- il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorita', approvato con Decreto dell'AdSP n. 509 del 21.12.2018, entrato in vigore il 01.01.2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 5) Revoca e Decadenza

La presente concessione e' revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compenso, indennizzo o rimborso per le spese sostenute per gli eventuali lavori/opere da effettuare per rendere idoneo l'oleodotto e per la sua messa in esercizio.

Parimenti, l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi di cui all'art. 47 Cod. Nav. senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, di dichiarazione di decadenza, di rinuncia o di scadenza della stessa concessione il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando le strutture installate e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria, a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione di eventuali manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

Nel caso di decadenza dalla presente concessione, il concessionario non potra' vantare alcun diritto, risarcimento, rimborso od indennizzo per le spese nel frattempo sostenute per eventuali opere di manutenzione ordinaria o straordinaria e/o ripristino dell'oleodotto e relative pertinenze.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Articolo 6) Esercizio diretto della concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 7) Clausole di esonero di responsabilita'

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale dei beni demaniali concessi e/o realizzati, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale concessa, la stessa dovesse rendersi inservibile per il concessionario, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto concessorio con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

La presente concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altre pubbliche amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita', viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi ed il concessionario e' obbligato a munirsi e/o rinnovare quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni anche in relazione alla destinazione d'uso ed alle attivita' esercitate nel bene demaniale concesso.

Articolo 8) Elezione di domicilio

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la societa' "PIF Trapani s.r.l.", elegge domicilio in Trapani, nella Via Amm. Staiti, n. 25, posta elettronica certificata: piftrapani@pec.it; info@segemar.it.

Art. 9) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente al presente atto di concessione sono poste interamente a carico del concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

La presente concessione si e' perfezionata con la sottoscrizione del presente atto.

Articolo 10) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione nel relativo Regolamento d'esecuzione, nella legge 28.01.1984 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Autorita'.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 19 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Trapani, 26 maggio 2022

Per l'AdSP Avv. Irene Grifo' n.q. (Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario PIF Trapani s.r.l.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per la societa' Affidataria Riccardo Sanges & C. s.r.l. Sig. n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).